

Novità introdotte dal
Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza
(come successivamente modificato)
per **Sindaci e Revisori Legali:**
ruoli, responsabilità e differenze

29 marzo 2023

Relatore: Roberto Montemezzo

Dottore commercialista e revisore legale

Presidente della Commissione di Studio per i Principi di Revisione

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII)

D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 attuativo della L. delega n. 155/2017
di riforma delle procedure concorsuali

riscrive in modo organico e sistematico la disciplina
delle procedure concorsuali

ad eccezione di alcuni articoli che hanno modificato il codice civile
entrati in vigore a partire dal 16 marzo 2019


diviene efficace il 15 luglio 2022 con il testo rinnovato
da successivi interventi legislativi.

La riforma delle procedure di insolvenza rappresenta uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che il Governo si è impegnato a realizzare entro l'anno 2022.

In sede di prima attuazione degli obiettivi del PNRR sono stati emanati i seguenti provvedimenti legislativi che hanno profondamente modificato il Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (CCII):

- il D.L. 24 agosto 2021 n. 118 convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 (in G.U. 23/10/2021, n. 254) che ha introdotto il nuovo istituto della **composizione negoziata della crisi** (in luogo della procedura di allerta e della composizione assistita),
- seguito poi dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (GU Serie Generale n.152 del 01/07/2022) entrato in vigore il 15 luglio 2022 che ha recepito la Direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019 (c.d. **Direttiva Insolvency**).

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII)



DEFINIZIONI

Crisi

(art. 2 CCII)

ANTE MODIFICA

Lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

POST MODIFICA

D.Lgs. 83/2022

Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

DEFINIZIONI (segue)

Insolvenza (art. 2 CCII)



Lo stato del debitore



che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori



i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente
le proprie obbligazioni

Confine incerto e sfumato

tra:

crisi potenziale



quando esistono
indizi di crisi

crisi effettiva



presupposto per
l'obbligo di segnalazione
a carico del
organo di controllo

insolvenza



presupposto per la
procedura di
liquidazione giudiziale
(ex fallimento)

Il cambio di approccio della norma

(da approccio backward looking a forward looking)

- Visione prospettica per la tempestiva previsione della crisi
- Finalità preventiva di salvaguardia dell'impresa
- Approccio preventivo (*forward looking*) al fine di favorire:
 - ✓ l'emersione anticipata della crisi;
 - ✓ l'adozione di opportune strategie di prevenzione;
 - ✓ l'adozione di strumenti idonei a prevenire o superare la crisi (*early warning tool* Direttiva Insolvency 2019/1023)

Emergenza della crisi

L'art. 25-octies CCII definisce il momento in cui l'organo di controllo deve segnalare agli amministratori l'esistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ex art. 17 CCII.

L'art. 12 co. 1 CCII definisce in modo preciso tali presupposti:

indicatori per la previsione della crisi

squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario
che rendono probabile la crisi o l'insolvenza

L'art. 3 co. 3 CCII, oltre ai sopracitati squilibri, richiama ulteriori indicatori sintomatici di uno stato di crisi rilevante:

- ✓ la perdita della continuità aziendale nei 12 mesi successivi;
- ✓ il venir meno della sostenibilità dei debiti: adeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate (test pratico ex art 13 co. 2 CCII);
- ✓ la presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti.

L'art. 3 co. 4 CCII:

segnali per la previsione della crisi:

- a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni** scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di **debiti verso fornitori** scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di **esposizioni** nei confronti delle **banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle **esposizioni debitorie** previste dall'articolo 25-novies nei confronti dei **creditori pubblici qualificati**.

Continuità Aziendale

DEFINIZIONI

Principio contabile nazionale OIC 11 par. 32 «Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio»

Principio contabile internazionale IAS 1 par. 26 «Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio»

Principio di revisione ISA Italia 570

- par. 2 «In base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento»
- par. 13 «Nell'apprezzare la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve coprire lo stesso periodo considerato dalla direzione nell'effettuare la propria valutazione [...] il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data»

Difesa della Continuità Aziendale



si estende ad un arco temporale di almeno 12 mesi (art. 3 co. 3 CCII)



attuata con un sistema di segnalazione tempestiva
attraverso la gestione dell'impresa
con il metodo della pianificazione ed il controllo
(adeguati assetti)



consente di far emergere tempestivamente possibili situazioni di crisi
e quindi di intervenire tempestivamente
prima che la crisi si traduca in insolvenza irreversibile

Per prevenire situazioni di crisi e per la loro tempestiva emersione,
il CCII sancisce



Obblighi Organizzativi a carico dell'imprenditore

- Art. 3 co. 1 CCII → *imprenditore
individuale*
- Art. 3 co. 2 CCII
richiama
l'art. 2086 co. 2 c.c. → *imprenditore
collettivo
(in forma societaria)*

Obblighi di Segnalazione a carico di:

- Organo di controllo (art. 25-octies CCII)
- Creditori Pubblici Qualificati
 - INPS
 - INAIL
 - Ag. Entrate
 - Ag. Entrate - Riscossione} art. 25-
novies
CCII
- Banche e altri intermediari
finanziari (art. 25-decies CCII)


Obblighi organizzativi a carico dell'imprenditore individuale (art. 3 CCII, co. 1)

- adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi
- assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte

Obblighi organizzativi a carico dell'imprenditore collettivo

L'art. 3 co. 2 CCII richiama

l'art. 2086 co. 2 c.c.



Gli amministratori hanno il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Il CCII, per gli amministratori, apporta modifiche al Codice civile
in vigore dal 16 marzo 2019

art. 2381 c.c. → ora applicabile anche agli amministratori di S.r.l.
(ex art. 2475 ultimo comma c.c.)

↓
co. 3: il CdA [...]

- valuta l'**adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** della società
- esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società
- valuta il generale andamento della gestione sulla base della relazione degli amministratori delegati

co. 5: gli amm.ri delegati

- curano che l'**assetto organizzativo, amministrativo e contabile** sia adeguato
- riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo

Nuovi obblighi di segnalazione per l'Organo di controllo

ANTE MODIFICA

L'art. 14 CCII nella versione originaria prevedeva obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo societari, compreso il revisore, dell'esistenza di fondati indizi della crisi.

POST MODIFICA

D.Lgs. 83/2022

L'art. 25-octies stabilisce per il **solo organo di controllo** l'obbligo di segnalazione dell'esistenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Obbligo di Segnalazione dell'Organo di controllo

(segnalazione interna)



presuppone

Obbligo di Verifica

(monitoraggio continuo)



che gli amministratori mantengano costantemente:

- un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile
- l'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario
- la disponibilità finanziaria necessaria
- il monitoraggio del prevedibile andamento della gestione in funzione della continuità aziendale

Obbligo di Segnalazione dell'Organo di controllo (segue) (segnalazione interna)

In conseguenza dell'obbligo di verifica si ha un controllo continuo



presuppone che l'Organo di controllo si ponga in continua dialettica
con gli amministratori

e

in presenza di squilibri che rendano prevedibile la crisi, l'Organo di
controllo ne deve dare tempestiva segnalazione agli amministratori
(art. 25-octies CCII)

Obbligo di Segnalazione dell'Organo di controllo (segue)

(segnalazione interna)

La segnalazione interna (art. 25-octies CCII):

- deve essere motivata, fatta per iscritto e inviata a mezzo pec o raccomandata A/R
- deve contenere la fissazione di un congruo termine non superiore a 30 giorni entro il quale gli amministratori devono riferire in ordine alle situazioni individuate
- la tempestiva segnalazione costituisce per l'Organo di controllo oggetto di valutazione ai sensi della responsabilità ex art. 2407 c.c.

Si distingue dall'obbligo di **Segnalazione Esterna** ex artt. 25-novies (*Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati*) e 25-decies (*Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari*) CCII.

Segnalazione esterna

Obbligo di Segnalazione a carico dei Creditori Pubblici Qualificati, Banche ed altri Intermediari finanziari

Il sistema di segnalazione esterna coinvolge i seguenti enti:

- **INPS**
- **INAIL**
- **Agenzia delle Entrate**
- **Agenzia delle Entrate - Riscossione**

art. 25-novies CCII

i quali sono tenuti a segnalare a:

- imprenditore
- Organo di controllo (Presidente del Collegio Sindacale se l'organo è collegiale)

i mancati pagamenti oltre a determinate soglie in seguito indicate.

- **Banche ed altri intermediari finanziari**

art. 25-decies CCII

sono tenuti ad informare nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti

- l'Organo di controllo

Segnalazione esterna (segue)

Obbligo di Segnalazione a carico dei Creditori Pubblici Qualificati, Banche ed altri Intermediari finanziari

INPS (art. 25-novies, co. 1, lett. a) CCII)

- la segnalazione riguarda il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
 - ✓ per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
 - ✓ per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
- la disposizione si applica in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

INAIL (art. 25-novies, co. 1, lett. b) CCII)

- la segnalazione riguarda l'esistenza di un debito per premi assicurativi:
 - ✓ scaduto da oltre 90 giorni; e
 - ✓ non versato superiore all'importo di euro 5.000;
- la disposizione si applica in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Segnalazione esterna (segue)

Obbligo di Segnalazione a carico dei Creditori Pubblici Qualificati, Banche ed altri Intermediari finanziari

AGENZIA DELLE ENTRATE (art. 25-novies, co. 1, lett. c) CCII)

- la segnalazione riguarda l'esistenza di un debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LiPe
 - ✓ di importo superiore a euro 5.000; e
 - ✓ comunque non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta precedente;
- la segnalazione viene in ogni caso inviata:
 - ✓ se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;
 - ✓ contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del DPR 633/1972 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione della Comunicazione LiPe;
 - ✓ la disposizione si applica dalla Comunicazione LiPe del 2° trimestre 2022.

Segnalazione esterna (segue)

Obbligo di Segnalazione a carico dei Creditori Pubblici Qualificati, Banche ed altri Intermediari finanziari

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (art. 25-novies, co. 1, lett. d) CClI)

- la segnalazione riguarda l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori:
 - ✓ per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000;
 - ✓ per le società di persone, all'importo di euro 200.000; e
 - ✓ per le altre società, all'importo di euro 500.000;
- ✓ la disposizione si applica in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Organo di controllo e Revisore

- nuova rilevanza al loro ruolo viene introdotta dal CCII con modifiche del Codice civile in vigore dal 16 marzo 2019
- modifica l'art. 2477 c.c.
 - estende l'obbligo di nomina alle Srl di minore dimensione
 - entrata in vigore immediata del nuovo art. 2477 c.c.
 - obbligo di nomina **entro il termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022**, (come da ultimo sostituito dal D.L. 24 agosto 2021 n. 118 convertito dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147)
- estende alle S.r.l. l'art. 2409 c.c.: denuncia al Tribunale di gravi irregolarità degli amministratori
- introduce i nuovi obblighi di segnalazione ex art. 25-octies CCII

Organo di controllo e/o Revisore nuovo obbligo di nomina per le Srl



Per le società già costituite al 16 marzo 2019, ai fini dell'obbligo di nomina dell'Organo di controllo e/o revisore, il CCII stabilisce nuovi limiti per la verifica del superamento per **due esercizi consecutivi** di **almeno uno dei parametri** fissati dal nuovo art. 2477, co. 2, lett. c) c.c. (come modificato dall'art. 2-bis co. 2 D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019 n. 55):

- **totale attivo > 4 milioni**
- **totale ricavi > 4 milioni**
- **media ponderata occupati > 20**

Tale obbligo **cessa** quando per 3 esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.

Organo di Controllo e/o Revisore chi nominare?

Ai fini dell'istituzione degli adeguati assetti organizzativi, gli amministratori debbono valutare il tipo di controllo da adottare.

Il DdR Assirevi n 247 di aprile 2022 evidenzia che, nel nuovo sistema obbligatorio dei controlli delle Srl previsto dall'art. 2477 c.c., **la funzione di revisore legale è sempre prevista**, indipendentemente dall'assetto prescelto dalla società.

Nei casi di nomina obbligatoria, si presentano le seguenti **alternative**:

1. **sola revisione**: al Revisore persona fisica o società di revisione;
2. **controllo di legalità e revisione**:
 - i. al solo Organo di controllo (in forma monocratica o collegiale) al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2409-bis c.c.;
 - ii. al Revisore (persona fisica o società di revisione) la revisione legale e all'Organo di controllo (in forma monocratica o collegiale) il controllo di legalità.

Le novità si affiancano agli obblighi preesistenti a carico dei sindaci

per l'Organo di controllo
(Sindaco Unico o Collegio Sindacale)



OBBLIGO di VIGILANZA
(art. 2403 c.c.)



- sull'osservanza della legge e dello statuto
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento

Prassi professionale: best practice, norme di comportamento CNDCEC

Per il **Revisore Legale**



D.Lgs. 39/2010 art. 14

- verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
- esprime il giudizio sul bilancio con apposita relazione previa:
 - comprensione dell'impresa (identificazione dei rischi di errori significativi)
 - comprensione del Sistema di Controllo Interno (SCI)
 - verifica della continuità aziendale

Prassi professionale: best practice, principi di revisione

Differenze tra Organo di controllo e Revisore

ORGANO DI CONTROLLO (organo societario) Controllo di legalità	REVISORE (organo esterno) Controllo sul bilancio + presupposto continuità aziendale	
<p>art. 2403 c.c.</p> <p>Il Sindaco/Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.</p>	<p>Il Revisore esprime il giudizio sul bilancio e sulla continuità aziendale. Ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Valuta il SCI nell'ottica generale della prevenzione di errori significativi e/o frodi. Valuta la corretta applicazione del presupposto della continuità aziendale da parte degli amministratori.</p>	<p>art. 14 D.Lgs. 39/2010</p>
<p>art. 2405 c.c.</p> <p>I Sindaci partecipano alle assemblee dei soci e del CdA. Costituiscono organi «interno» alla società.</p>	<p>È un organo di controllo «esterno» rispetto agli organi della società.</p>	<p>art. 13 D.Lgs. 39/2010</p>
<p>art. 2400 c.c.</p> <p>Nomina: Assemblea Durata: 3 esercizi Cessazione alla scadenza previa nuova nomina (<i>prorogatio</i>)</p>	<p>Nomina: Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale Durata: 3 esercizi</p>	<p>art. 13 D.Lgs. 39/2010</p>
<p>art. 2400 c.c.</p> <p>Revoca: solo per giusta causa; la delibera dell'Assemblea di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale.</p>	<p>Revoca: giusta causa (Assemblea) Dimissioni Risoluzione consensuale</p>	<p>art. 13 D.Lgs. 39/2010</p>
<p>art. 2401 c.c.</p> <p>Dimissioni: sostituzione con i supplenti; se non si completano serve nuova assemblea per l'integrazione.</p>	<p>N.B. casi e modalità previsti dal D.M. 261/2012 tra i quali: il venir meno dei requisiti per l'obbligo di revisione</p>	

Differenze tra Organo di controllo e Revisore

	ORGANO DI CONTROLLO	REVISORE	
art. 2404 c.c.	<p>Obbligo di riunirsi almeno ogni 90 giorni. Obbligo di verbale da trascrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.</p>	<p>Periodicità discrezionale delle riunioni, in relazione alla pianificazione ed alle dimensioni e criticità della società. Non esiste libro obbligatorio, ma carte di lavoro (principi di revisione).</p>	Principi di revisione
art. 2407 c.c.	<p><u>Svolgimento dell'incarico</u> I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.</p> <p><u>Responsabilità</u> Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.</p>	<p><u>Svolgimento dell'incarico</u> Deontologia e scetticismo professionale (art. 9) Riservatezza e segreto professionale (art. 9-bis) Indipendenza ed obiettività (art. 10)</p> <p><u>Responsabilità</u> (art. 15) Il Revisore legale o la Società di revisione legale rispondono in solido con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.</p>	D.Lgs. 39/2010

Differenze tra Organo di controllo e Revisore

	ORGANO DI CONTROLLO	REVISORE
art. 2406 c.c.	Dovere di convocare l'Assemblea nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> - ingiustificato ritardo degli amministratori - fatti censurabili di rilevante gravità 	
art. 2408 c.c.	Denuncia al Collegio Sindacale, da parte dei soci, di fatti censurabili	
art. 2409 c.c.	Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 c.c. (denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori)	
art. 37 c. 2 CCII	Possibilità di chiedere la liquidazione giudiziale della società	
art. 25- octies CCII	Obblighi di segnalazione della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata ex art. 17 CCII	